



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E STRUTTURE DEL COMUNE AD ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE (O.N.L.U.S.) ED ASSOCIAZIONI NON COMMERCIALI DI TIPO ASSOCIATIVO CHE NON PERSEGUONO SCOPI DI LUCRO, DA DESTINARE A FINALITA' SOCIALI, ASSISTENZIALI, CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 28/12/2011

Art. 1 –Oggetto-

Il presente regolamento fissa i criteri e le modalità per la concessione in uso di spazi e strutture del Comune appartenenti al proprio patrimonio disponibile sia ad Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale O.N.L.U.S. e sia a quelle non commerciali di tipo associativo che non perseguono scopi di lucro. Si intendono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni destinati ad uffici e servizi pubblici nonché tutti i beni destinati ad un pubblico servizio.

Sono beni patrimoniali disponibili quei beni non vincolati da regime demaniale e non compresi fra i beni sopra specificati.

Art 2 -Beni immobili-

Il Comune di Castel di Lama per facilitare lo sviluppo associativo dei cittadini e favorirne la partecipazione concederà in uso, i beni immobili di sua proprietà e quelli rientranti nella sua disponibilità, quando questi non siano direttamente utilizzati per specifici compiti istituzionali dell'Ente.

Art.3 – Elenco Beni-

L'elenco ricognitorio dei beni che per destinazione possono essere concessi in uso è approvato con atto della Giunta Comunale previa ricognizione da parte dell'ufficio tenuto alla gestione dei beni immobili comunali. Tale elenco evidenzierà oltre ai beni ritenuti disponibili per essere concessi, quelli già occupati evidenziandone i soggetti gestori ed il termine iniziale e finale dell'atto di concessione.

Art.4 –Utilizzo-

L'utilizzo dei beni, autorizzato con atto della Giunta Comunale, avverrà sottoscrivendo apposito atto di concessione in uso con il legale rappresentante della associazione richiedente. Nell'atto della Giunta Comunale dovrà darsi atto che l'immobile è nelle piene condizioni di utilizzo particolarmente per quanto attiene alle norme in materia di sicurezza ed igiene.

Art.5 –Modalità richiesta -

Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale O.N.L.U.S., e quelle non commerciali di tipo associativo che non perseguono scopi di lucro, richiedenti devono produrre al Comune apposita richiesta motivata fornendo all'Amministrazione tutte le informazioni utili per l'esame della istanza, in particolare:

- copia dello Statuto e atto costitutivo;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo regolarmente approvato dagli organi interni competenti
- copia dei bilancio di previsione e relazione illustrativa delle iniziative in corso o da attivare, oltre che il numero degli associati e la composizione degli organi di amministrazione.

Art. 6 –Individuazione affidatari-

La Giunta Comunale nella individuazione dei soggetti a cui concedere in uso propri beni sarà vincolata ai seguenti criteri fondamentali:

- corrispondenza alla finalità prevista dallo Statuto Comunale;

- perseguimento di interessi a carattere generale in particolare se rivolti ai principi di solidarietà sociale
 - struttura organizzativa senza finalità di lucro con particolare riguardo ad eventuali servizi resi alla cittadinanza;
 - programmi e progetti da realizzare o in corso di realizzazione;
- Ulteriori criteri valutativi di integrazione di quelli ora richiamati potranno essere considerati dalla Giunta Comunale che ne darà atto nello stesso provvedimento che autorizzerà la concessione in uso.

Art. 7- Destinazione Beni

Gli immobili devono essere destinati a sede dei soggetti richiedenti ed essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento dello scopo sociale o per erogare servizi resi alla cittadinanza.

La concessione ai soggetti ritenuti idonei può comportare la corresponsione di un canone all'Amministrazione Comunale.

Le spese delle utenze oltre che la ordinaria manutenzione possono essere poste a carico degli utilizzatori. E' vietato apportare qualsivoglia modifica ai beni senza la preventiva autorizzazione dell'A.C.

E' possibile prevedere da parte dell'Amministrazione, l'utilizzo dello stesso bene da parte di più associazioni in orarie e giorni diversi, dietro apposita convenzione come previsto nel successivo articolo 8.

Art. 8 –Convenzione-

La concessione in uso sarà regolata da apposita convenzione, la quale oltre a quanto già previsto nel presente regolamento dovrà stabilire, tra l'altro, la riconsegna dell'immobile alla scadenza pattuita oltre che prevedere una relazione annuale o frazione di anno inoltrata entro il 30 Gennaio di ogni anno, a firma del legale rappresentante, unicamente al consuntivo dell'esercizio dell'anno appena trascorso.

Art. 9 –Assicurazione-

Il Comune assume l'obbligo di assicurazione contro i rischi civili derivanti dall'immobile.

Il Concessionario assume l'obbligo di assicurazione contro i rischi derivanti dalla attività svolta; faranno ugualmente carico al concessionario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni nonché i relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Art. 10 –Utilizzo di Terzi-

L'Associazione assegnataria, qualora si tratti di beni che per loro natura e nel pieno rispetto delle finalità sociali perseguite possono essere goduti da persone terze, può stabilire con decisione dei propri organi e previo assenso dell'Amministrazione Comunale, delle tariffe di utilizzo.

L'applicazione di tariffe a soggetti terzi, senza il preventivo assenso dell'amministrazione comunale, rappresenterà motivo di decadenza dell'atto concessorio.

Inoltre, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere ed ottenere, senza particolari formalità, la completa temporanea disponibilità ad uso gratuito del bene concesso per esigenze di pubblico interesse come convegni, conferenze a carattere socio-culturale organizzate da circoli culturali, comitati locali, associazioni e partiti politici oppure per lo svolgimento di manifestazioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse di organizzare direttamente.

La concessione può riguardare anche eventuali esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aventi un vincolo funzionale con l'impianto.

La concessionaria potrà cedere a terzi qualificati e idonei la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande annesso all'impianto, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'affidatario ed il gestore

Qualora il bilancio consuntivo annuale della concessionaria evidenzii utili o avanzi di gestione sarà obbligo per l'Associazione assegnataria vincolare detti avanzi alla realizzazione di interventi legati alle finalità istituzionali dell'organizzazione o concertate dagli organi statutariamente preposti con l'Amministrazione Comunale.

Art. 11 –Utilizzo dei beni-

L'assegnatario dovrà utilizzare il bene concesso esclusivamente per svolgervi la propria attività statutaria nel pieno rispetto delle clausole convenzionali sottoscritte. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione ne determina la decadenza. Il mancato rispetto di anche uno dei patti sottoscritti tra il Comune ed il concessionario comporterà la decadenza della concessione; ugualmente qualora l'Associazione firmataria della concessione non corrisponderà al Comune il pagamento degli eventuali canoni dovuti o eventualmente delle utenze utilizzate. In caso di decadenza della concessione anche la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande annesso all'impianto deve intendersi decaduto. In nessun caso la suddetta gestione potrà avere un termine superiore a quello pattuito nel rapporto concessorio firmato con il Comune.

Art. 12 –Eventuale Revoca-

La concessione è revocata per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei bene per usi amministrativi, debitamente motivata.

Art. 13 –Custodia e conservazione dei Beni-

La concessionaria si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà comunale con diligenza; al termine della concessione in uso dovranno riconsegnarsi i locali e gli arredi nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso. Prima della effettiva utilizzazione dei bene ed ugualmente alla scadenza della concessione, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art.14 Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia per l'affidamento della gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 15 -Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.